

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. :186 del 10/05/2005

Oggetto : MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE NELLE AREE PEDONALE URBANA E ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 133 BIS DELLA LEGGE 127/97. MODALITA' DI RILASCIO E RINNOVO DEI PERMESSI.

L'anno duemilacinque, il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass
		.
- RAVAIOLI ALBERTO	Sindaco	presente
- MELUCCI MAURIZIO	Vice Sindaco	presente
- ALBINI ARRIGO	Assessore	presente
- BASCHETTI SANDRO	Assessore	presente
- BELTRAMI ANTONELLA	Assessore	assente
- BULDRINI VITTORIO	Assessore	presente
- GAMBERINI ANTONIO	Assessore	presente
- LUGARESI ATTILIO MASSIMO	Assessore	presente
- MAGGIOLI LANFRANCO	Assessore	presente
- MANTUANO ARIANO	Assessore	assente
- PIVATO STEFANO	Assessore	assente
- TURCI DONATELLA	Assessore	presente
- VITALI STEFANO	Assessore	assente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 4

Presiede il Sig. RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n.150 del 7 marzo 2000 e successive modifiche, recante: «Nuova disciplina concernente le aree del Centro Storico in cui sono istituite l'Area Pedonale e le Zone a Traffico Limitato. Modalità per il rilascio ed il rinnovo degli appositi permessi di circolazione»;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.398 del 23 settembre 2003, recante: «Realizzazione di impianti per il controllo elettronico degli accessi al Centro Storico di Rimini. Modifiche ed integrazioni alla ZTL ed Area Pedonale del Centro Storico: variazioni parziali e inserimenti degli impianti negli ambiti speciali»;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 9 marzo 2004, recante: «Borgo S. Giuliano. Delimitazione Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell'art.7, comma 9, del Codice della Strada e regolamentazione della circolazione»;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot.n.4540 del 12 dicembre 2003, recante l'autorizzazione prevista dall'art.1 del D.P.R. 22 giugno 1999, n.250 ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici o nelle zone a traffico limitato, con la quale si autorizza il Comune di Rimini all'installazione e attivazione di impianto per il controllo dei veicoli in accesso alle zone a traffico limitato istituite nel Centro Storico del Comune di Rimini, da posizionare in corrispondenza di n.6 vie costituenti accesso alle medesime ZTL;

CONSIDERATA la necessità di ridefinire una disciplina sistematica in materia;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non e' dovuto il parere di regolarita' contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.17, comma 133-bis, della Legge 15 maggio 1997, n.127, introdotto dall'art.2, comma 33, della Legge 16 giugno 1998, n.191;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1990, n.250;

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

SENTITO il Segretario Comunale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la disciplina di cui all'allegato A) recante "circolazione nelle aree in cui sono istituite l'Area Pedonale e le Zone a Traffico Limitato soggette al controllo mediante gli impianti elettronici di cui all'art.17, comma 133-bis, della Legge 15 maggio 1997, n.127" costituente parte integrante della presente deliberazione;
2. di incaricare il Dirigente Settore Polizia Municipale in ordine all'approvazione, con propria determina, della modulistica da utilizzare per l'inoltro delle domande e per il rilascio dei permessi previsti dalla presente deliberazione;
3. di abrogare la deliberazione G.C.n.150 del 7 marzo 2000 e, per gli aspetti regolamentati nel presente atto, la deliberazione G.C.n.109 del 9 marzo 2004;
4. di dare atto che le fasi di preesercizio e di esercizio dell'impianto di cui all'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4540 del 12 dicembre 2003, saranno attivate con Determina del Dirigente Polizia Municipale

successivamente al collaudo dell'impianto ed alla presa in carico dello stesso da parte del Comune;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Polizia Municipale;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 267/2000.

Allegato A)

TITOLO I°
Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato
del Centro Storico

Art.1

(Divieto di circolazione in Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato.

Veicoli esenti dal divieto.)

1. Nell'Area Pedonale, nonche' limitatamente all'orario in cui vige il divieto nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico di Rimini, e' interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, nonche' dai successivi commi del presente articolo.

2. Possono liberamente transitare, effettuare fermata, nonche' sostare senza permesso, i seguenti veicoli:

- a)velocipedi, ivi comprese le biciclette a pedalata assistita;
- b)vetture pubbliche a trazione animale;
- c)veicoli di servizio appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso ed alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;
- d)veicoli privati qualora utilizzati in situazioni configuranti l'applicabilita' dei casi di esclusione di reponsabilita' contemplati dall'art.4, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- e)veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacita' motorie titolari del "permesso invalidi", con esclusione della sosta in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso fra Piazza Tre Martiri e Via Giovanni XXIII; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri e Via T. Malatestiano; Via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo;

3. Negli stessi luoghi possono altresì transitare senza permesso, nonche' effettuare fermata ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. c), del vigente Codice della Strada, i seguenti veicoli aventi massa complessiva inferiore a 35 ql.:

- a)veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone;
- b)autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo vasche biologiche, agli stabili siti in area pedonale o in zona a traffico limitato;
- c)veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attivita' nel Comune di Rimini (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) la cui attivita' sia chiaramente riconoscibile dall'esterno;
- d)veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;
- e)veicoli preordinati alla rimozione veicoli;
- f)veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
- g)veicoli dell' Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende

- Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
- h)veicoli delle Società controllate dalla Città di Rimini, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - i)veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (Esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - j)veicoli per trasporto funebre;
 - k)veicoli autorizzati per la raccolta rifiuti;
 - l)autovetture Car Sharing, dotate di segno distintivo;
 - m)autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento del servizio;
 - n)autovetture di Stato, ovvero del Corpo Diplomatico (Stato di San Marino, Città del Vaticano, ecc.) munite di segni distintivi;
 - o)veicoli dei soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5-bis dell'art.201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
 - p)blindati per il trasporto valori;
 - q)veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;
 - r)veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi;
 - s)veicoli di clienti diretti ad alberghi siti in APU e ZTL, con esonero a posteriori ai sensi del successivo 6° comma.

4. I veicoli di cui al precedente comma 3°, con massa complessiva superiore a 35 ql. [esclusi i veicoli di cui ai precedenti punti c), e), k) e p)], possono circolare in Area Pedonale e nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico solo previa specifica autorizzazione di volta in volta rilasciata dal Comune.

5. I titolari dei veicoli esenti (o chi ne ha il legittimo uso) ai sensi del 3° comma, hanno l'onere di comprovare l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti. L'esenzione ha validità dalle ore 00,00 del giorno di «riconoscimento formale» dello status di esente, alle ore 24 del giorno di scadenza. L'esenzione ha validità di 2 (due) anni. Ai fini del suddetto «riconoscimento formale» il titolare del veicolo, eventualmente avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, comunica al Comune l'elenco dei veicoli per i quali si richiede il riconoscimento, specificando il tipo di veicolo, la marca, la targa e la funzione cui il veicolo è preordinato.

6. I titolari di veicoli di cui al comma 2, lett. d) del presente articolo, così come i titolari di veicoli potenzialmente esenti in quanto appartenenti al novero delle categorie di veicoli elencati al comma 3° del presente articolo, qualora transitino in Area Pedonale o nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico in via occasionale, previa presentazione di apposita comunicazione giustificativa, possono essere esentati a posteriori. I veicoli dei clienti diretti ad alberghi siti in APU o ZTL, sono esonerati a posteriori previa comunicazione giustificativa, a firma del titolare dell'esercizio alberghiero, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

7. I titolari del «contrassegno invalidi» di cui all'art.381 Reg.to di Esecuzione C.d.S., rilasciato da comune italiano diverso da quello di Rimini ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, potranno accedere in APU e ZTL con le modalità previste dal comma

2° del presente articolo, previa la comunicazione telefonica di cui al successivo articolo 7.

Art.2

(Permessi di circolazione per i residenti e domiciliati)

1. Nella Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto di circolazione nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, previo permesso rilasciato con valenza biennale, possono altresì circolare, alle condizioni che seguono:

- a) i residenti con posto auto nello stesso immobile. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto verrà rilasciato max. n.1 permesso;
- b) i residenti con posto auto in immobile diverso ma, comunque, localizzato in Area Pedonale o nella Zona a Traffico Limitato. Il permesso abilita al transito, con divieto di fermata e sosta. Limitatamente alle fasce orarie 7,30-8,30/13,00-14,00/20,30-21,00, il permesso abilita altresì alla sosta di max.15 minuti nei pressi dell'abitazione, per operazioni di carico e scarico. Per ogni posto auto verrà rilasciato max.n.1 permesso;
- c) i residenti senza posto auto. Il permesso abilita al transito finalizzato alle sole operazioni di carico e scarico, con una sosta della durata max.15 minuti, nei pressi dell'abitazione, limitatamente alle fasce orarie 7,30-8,30/13,00-14,00/20,30-21,00;
- d) i domiciliati con posto auto nello stesso immobile, ovvero in immobile diverso, ma comunque localizzato in Area Pedonale o nella Zona a Traffico Limitato. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto verrà rilasciato max.nr.1 permesso.

Art.3

(Altri permessi di circolazione)

1. Nella Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto di circolazione, nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, previo permesso rilasciato con valenza biennale, possono altresì circolare::

- a) industriali ed artigiani (es.: fornai, pasticceri, ecc.) il cui laboratorio abbia sede all'interno della APU o ZTL e la cui attività comporti il trasporto di materiali, con autovetture o con autocarri con portata massima 35 ql.;
- b) fiorai il cui negozio abbia sede all'interno della APU o ZTL;
- c) istituti bancari ed assicurativi con sede all'interno della APU o ZTL, che dispongano di posti auto. Per ogni posto auto è rilasciato nr.1 permesso;
- d) titolari di società, enti, associazioni, studi professionali, esercizi commerciali, ecc., con sede in APU o ZTL, che dispongano di posti auto. Per ogni posto auto è rilasciato nr.1 permesso;
- e) medici, con studio in APU o ZTL, che dispongano di posto auto;
- f) titolari di attività che forniscano servizi tecnologici di particolare urgenza e rilevanza per utenti e/o clienti residenti o domiciliati in APU o ZTL (impiantisti di cui alla legge 46/90, compresi antennisti, installatori di sistemi di allarme, riparatori di elettrodomestici in genere, comprese fotocopiatrici e sistemi informatici);
- g) titolari di attività di cantiere, diverse da quello di cui al punto f), svolte a favore di

- utenti e/o clienti residenti o domiciliati in APU o ZTL;
- h) rappresentanti di commercio che abbiano necessita' di recarsi presso i propri clienti all'interno della APU o ZTL e di trasportare un campionario pesante o ingombrante;
 - i) rappresentanti di commercio di preziosi che abbiano necessita' di recarsi presso i propri clienti all'interno della APU o ZTL;
 - j) soggetti che svolgono l'attivita' di rifornimento merci alle attivita' commerciali, artigianali e professionali, ivi compresi i vettori e gli spedizionieri;
 - k) soggetti che svolgono l'attivita' di traslochi per clienti residenti o dimoranti in APU o ZTL;
 - l) soggetti che svolgono l'attivita' di imprese di pulizia;
 - m) operatori sanitari ovvero socio-assistenziali di pronta disponibilita';
 - n) giornalisti (testate giornalistiche, televisive, free lance);
 - o) pubblici dipendenti che, nello svolgimento del servizio d'istituto, utilizzano veicoli privati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza;
 - p) genitori di alunni degli asili con sede in APU o ZTL;
 - q) operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio in APU o ZTL.

2. I permessi di cui al comma 1° del presente articolo, prevedono i seguenti limiti e prescrizioni d'uso:

- 1) per tutte le tipologie di permesso, con la sola esclusione dei permessi di cui ai punti f), g), k) e q) in relazione alle effettive esigenze, trova applicazione il divieto di circolazione in Piazza Cavour; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre, nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Tempo Malatestiano; Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e via Sigismondo;
- 2) i permessi di cui alle lettere a) e b) abilitano al transito senza limitazioni d'orario, con la possibilita' di brevi soste per il carico e scarico;
- 3) i permessi di cui alle lettere c) e d) ed e), abilitano esclusivamente al transito, senza limitazione d'orario;
- 4) i permessi di cui alla lettera f), abilitano al transito senza limitazioni d'orario ed alla sosta per max.2 ore;
- 5) i permessi di cui alla lettera g), abilitano al transito senza limitazione d'orario, con la possibilita' di brevi soste per carico e scarico;
- 6) i permessi di cui alle lettere h) e j) abilitano al transito con la possibilita' di brevi soste per il carico e scarico, dalle ore 06,00 alle ore 10,00 nonche', nelle giornate di martedi' pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 ;
- 7) il permesso di cui alla lettera i), abilita alla circolazione e sosta per max 1 ora;
- 8) il permesso di cui alla lettera k), abilita alla circolazione e sosta per il tempo necessario ad esaurire il trasloco, purché il fatto non comporti la chiusura della strada. In tale ultimo caso, nonche' qualora l'attivita' venga svolta con autocarro con massa complessiva superiore a 35 ql., per svolgere l'attivita' dovra' essere richiesto, di volta in volta, specifico permesso;
- 9) il permesso di cui alla lettera l), abilita al transito dalle ore 06,00 alle ore 09,30, dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonche' dalle ore 19,00 alle ore 20,00, con sosta consentita di 30 minuti;

- 10) i permessi di cui ai punti m), n) ed o), abilitano al transito con sosta max di '60 minuti;
- 11) i permessi di cui al punto p), abilitano al transito ed alla sosta di max. 15 minuti presso la sede dell'asilo, nelle fasce orarie 8,30-9,30/16,00- 16,30;
- 12) i permessi di cui alla lettera q) valgono per i soli giorni di mercato e per gli orari di inizio e termine dei mercati stessi.

Art.4

(Permessi temporanei)

1. Coloro che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessita' di circolare in Area Pedonale, ovvero nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, per un periodo di tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore a sei mesi, devono richiedere specifico permesso.

2. Il permesso di cui al precedente comma e' rilasciato per i seguenti motivi:

- a) visite mediche e terapie in studi e strutture sanitarie;
- b) organizzazione di convegni, conferenze, manifestazione culturali, sportive e simili, per gli adempimenti ad essi connessi;
- c) lavori connessi alla costruzione o ristrutturazione edilizia privata;
- d) lavori di costruzione e manutenzione immobili ed impianti pubblici;
- e) raccolte di firme per referendum, manifestazioni politico-sindacali, ecc.;
- f) matrimoni fino ad un massimo di 6 vetture autorizzabili, ivi compresa quella a disposizione del fotografo;
- g) traslochi svolti con modalita' diverse da quelle previste dal precedente articolo 3;
- h) trasporto materiali voluminosi da parte dei privati;
- i) altri motivi debitamente documentati.

3. Per i motivi debitamente documentati possono altresì essere richiesti permessi giornalieri che saranno rilasciati a vista.

4. I limiti e le prescrizioni d'uso dei permessi temporanei sono determinati di volta in volta in relazione alle caratteristiche del permesso richiesto.

Art.5

(Disposizioni comuni)

1. Il permesso biennale e' composto da una autorizzazione cartacea da detenere nel veicolo e da esibire a richiesta dell'Organo di polizia stradale, nonche' da un documento in materiale plastificato da esporre sul cruscotto del veicolo stesso, in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno.

2. La legittimita' della sosta eventualmente ammessa ai sensi della presente deliberazione e' subordinata alla esposizione del documento plastificato con la modalita' prevista dal 1° comma del presente articolo. Con analoga modalita' deve essere esposto il disco orario, in tutti i casi di autorizzazione alla sosta a tempo determinato.

3. Il permesso temporaneo e' composto da un unico documento da esporre sul cruscotto del veicolo in modo che sia chiaramente visibile dall'esterno.

4. L'omessa o inidonea esposizione del documento o del disco orario, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per sosta vietata in APU e ZTL.

5. I conducenti ammessi a circolare in APU e ZTL devono osservare tutti gli

altri divieti, obblighi e limitazioni imposti dal Codice per la circolazione nel centro abitato. In APU, la velocità non deve essere superiore a 10 km/h. In ZTL, la velocità non deve superare i 30 km/h.

Titolo II°

Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato del Borgo San Giuliano

Art.6

*(Circolazione in Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato
del Borgo San Giuliano. Regolamentazione)*

1. Nell'Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto nella Zona a Traffico Limitato del Borgo San Giuliano, è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. Possono altresì circolare i titolari di veicoli esentati ai sensi dell'art.1, nonché i titolari di veicoli autorizzati ai sensi degli artt. 3 e 4.

2. Nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico limitato di cui al 1° comma del presente articolo, i residenti, senza limiti d'orario, possono transitare e sostare nelle aree di parcheggio agli stessi riservate, previo permesso rilasciato con valenza biennale. Il permesso viene rilasciato ai residenti previa inoltra dell'istanza ai sensi del successivo art.8, senza necessità di allegare la dichiarazione di cui all'art.8, comma 1°, lett.c) o lett.d).

3. Nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico limitato di cui al 1° comma del presente articolo, i domiciliati con posto auto nello stesso immobile, ovvero in immobile diverso ma comunque localizzato in Area Pedonale o nella Zona a Traffico limitato, possono transitare senza limiti di orario per accedere al parcheggio privato, previo permesso rilasciato con valenza biennale. Il permesso che abilita al solo transito, con divieto di sosta e fermata, viene rilasciato ai domiciliati previa inoltra dell'istanza ai sensi del successivo art.8. Per ogni posto auto verrà rilasciato max.nr.1 permesso.

Titolo III°

Disciplina dei permessi

Art.7

(Riconoscimento formale status di veicolo esente)

1. Fermo restando l'obbligo previsto dal comma 5 dell'art.1 in capo al titolare del veicolo, ovvero a colui che ne ha il legittimo uso, il riconoscimento formale dello *status* di veicolo esente avviene con l'apposizione, sulla comunicazione inviata al Comune contenente l'elenco dei veicoli per i quali si richiede il riconoscimento, del visto apposto dall'Ufficio Permessi.

2. Il visto di cui al 1° comma viene apposto contestualmente all'inserimento degli estremi della targa del veicolo legittimato nel programma informatico di gestione del sistema di controllo degli accessi di cui all'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Copia della comunicazione, come sopra vista, è restituita all'interessato.

3. Il titolare del <<contrassegno invalidi>> rilasciato dal Comune di Rimini ai

sensi dell'art.381 Reg.to Es. C.d.S., dovrà comunicare le targhe dei veicoli (max.5) dei quali usufruisce per il trasporto. Nel caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli comunicati, dovrà preventivamente notificare il competente ufficio comunale, con le modalità di cui al successivo comma.

4. Il titolare di <<contrassegno invalidi>> di cui all'art.381 Reg.to Es. C.d.S., rilasciato da Comune diverso da quello di Rimini, ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, prima dell'ingresso in APU o ZTL dovrà segnalare telefonicamente il fatto al competente ufficio comunale, fornendo il proprio nome e cognome, la targa del veicolo, il numero e la data del permesso, nonché il comune che lo ha rilasciato.

5. Laddove, prima della scadenza biennale, siano intervenute modifiche nei veicoli per i quali è stato chiesto il riconoscimento di veicolo esente, è necessario effettuare nuova comunicazione.

Art.8

(Permessi di circolazione per i residenti e domiciliati)

1. I permessi di cui al precedente art.2 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, completa di marca da bollo del valore previsto di legge, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445/2000:

- a)**per tutti**: dichiarazione sostitutiva attestante la residenza, ovvero il domicilio, nell'immobile ad uso abitativo indicato come luogo di residenza o di domicilio, in quanto condizione per il rilascio del richiesto permesso;
- b)**per tutti** : dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa, massa complessiva risultante dalla carta di circolazione), nonché il titolo di possesso del veicolo stesso [*in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata alla domanda copia della carta di circolazione o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo*];
- c)**per i residenti ed i domiciliati con posto auto nello stesso immobile**: dichiarazione sostitutiva riguardante il numero complessivo dei posti auto disponibili nel luogo di residenza o dimora ed il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si chiede l'autorizzazione (Es.: proprietà, locazione, usufrutto, etc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente l'autorizzazione usufruisce;
- d)**per i residenti ed i domiciliati con posto auto in immobile diverso**: dichiarazione sostitutiva riguardante l'ubicazione del posto auto in ZTL o APU, il numero complessivo dei posti esistenti in detta ubicazione, nonché il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si chiede l'autorizzazione (proprietà, locazione, usufrutto, etc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente l'autorizzazione usufruisce.

2. Alla domanda dovrà essere allegata una marca da bollo del valore previsto di legge, da apporre sul titolo autorizzatorio.

Art.9

(Altri permessi di circolazione)

1. I permessi di cui al precedente art.3 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, completa di marca da bollo del valore previsto di legge,

redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445/2000:

- a) **per tutti**: dichiarazione sostitutiva relativa all'attività svolta (industriale, artigianale, commerciale, di cantiere, etc.), in quanto costituente condizione per il rilascio del richiesto permesso;
- b) **per tutti** : dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa, massa complessiva risultante dalla carta di circolazione), nonché il titolo di possesso del veicolo stesso [*in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata alla domanda copia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo*];
- c) **per i richiedenti il permesso di cui ai punti a) e b) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante la ubicazione della sede aziendale in APU o ZTL;
- d) **per i richiedenti il permesso di cui ai punti c), d) ed e) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante l'ubicazione del posto auto in APU o ZTL, il numero complessivo dei posti auto esistenti in detta ubicazione, nonché il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si chiede l'autorizzazione (proprietà, locazione, usufrutto, etc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente l'autorizzazione usufruisce;
- e) **per i richiedenti il permesso di cui al punto f) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante il numero e la data di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, nonché l'attività artigianale realmente svolta, comprensiva dell'assistenza al domicilio del cliente;
- f) **per i richiedenti il permesso di cui al punto g) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante l'attività da svolgere per il periodo richiesto, ovvero dichiarazione del cliente ubicato in APU o ZTL;
- g) **per i richiedenti il permesso di cui ai punti h) ed i) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il settore merceologico di attività, nonché i motivi (necessità di trasporto di campionari pesanti o ingombranti; motivi di sicurezza riguardanti il trasporto di campionari di oggetti preziosi) che giustificano la necessità di recarsi presso i clienti con il veicolo;
- h) **per i richiedenti il permesso di cui ai punti j) ed l) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante l'indirizzo delle singole aziende rifornite (per il rifornimento merci), ovvero delle singole aziende oggetto della prestazione di servizio (imprese di pulizia);
- i) **per i richiedenti il permesso di cui al punto k) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante l'utilizzo di autocarro con massa complessiva inferiore ai 35 ql. [*in alternativa, potrà essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo*];
- j) **per i richiedenti il permesso di cui al punto m) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante lo svolgimento dell'attività di operatore sanitario o socio-assistenziale di pronta reperibilità [*in alternativa, potrà essere allegata dichiarazione in tal senso rilasciata dall'Ente di appartenenza*];
- k) **per i richiedenti il permesso di cui al punto n) del precedente art.3, comma 1°**: dichiarazione sostitutiva attestante la data ed il numero di iscrizione all'Ordine [*nel caso di attività per il cui svolgimento non necessita l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere allegata dichiarazione dalla quale risulti l'attività*

effettivamente svolta, rilasciata dalla testata (giornalistica, televisiva, radiofonica, etc.) di appartenenza];

- l) **per i richiedenti il permesso di cui al punto o) del precedente art.3, comma 1°:** dichiarazione sostitutiva attestante di utilizzare il veicolo privato per lo svolgimento del servizio d'istituto, in carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza [*in alternativa, potrà essere allegata dichiarazione in tal senso rilasciata dal responsabile dell'Ente di appartenenza, ovvero dal capo ufficio dello stesso Ente da cui il richiedente direttamente dipende];*
- m) **per i richiedenti il permesso di cui al punto p) del precedente art.3, comma 1°:** dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione di un proprio figlio all'asilo con sede in APU o ZTL [*in alternativa, potrà essere allegata dichiarazione in tal senso rilasciato dalla direzione dell'asilo];*
- n) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera q) del precedente art.3, comma 1°:** dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della concessione di posteggio relativa ad area mercatale con sede in APU o ZTL [*in alternativa, potrà essere allegata copia della concessione di posteggio].*

Art.10

(*Permessi temporanei*)

1. I permessi di cui al precedente art.4 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, completa di marca da bollo del valore previsto di legge, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa, massa complessiva risultante dal libretto di circolazione [*in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata alla domanda copia della carta di circolazione o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo];*
- b) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera a) del precedente art.4, comma 2:** dichiarazione sostitutiva attestante lo studio o la struttura sanitaria presso la quale il richiedente dovrà recarsi, nonché il relativo periodo [*in alternativa, potrà essere allegata alla domanda il certificato medico attestante le suddette necessità];*
- c) **per i richiedenti il permesso di cui alle lettere b), e) ed f) del precedente art.4, comma 2:** dichiarazione sostitutiva attestante luogo e data di svolgimento dell'evento o manifestazione in relazione alla quale viene richiesta l'autorizzazione;
- d) **per i richiedenti il permesso di cui alle lettere c) e d) del precedente art.4, comma 2:** dichiarazione sostitutiva attestante luogo, tipologia di lavori da svolgere e tempi tecnici ipotizzati per la realizzazione degli stessi;
- e) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera g) del precedente art.4, comma 2:** dichiarazione sostitutiva attestante il nominativo del cliente per il quale si effettua il trasloco, nonché relativo indirizzo in APU o ZTL;
- f) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera h) del precedente art.4, comma 2:** dichiarazione attestante la necessità di trasporto di materiale voluminoso;
- g) **per i richiedenti il permesso di cui alla lettera i) del precedente art.4, comma 2:** dichiarazione attestante l'effettiva presenza delle motivazioni addotte ai fini dell'ottenimento del permesso;
- h) **per i richiedenti il permesso di cui al precedente art.4, comma 3:**

dichiarazione attestante l'effettiva presenza delle motivazioni addotte ai fini dell'ottenimento del permesso. Limitatamente a tale tipologia di permesso, la domanda di cui al comma 1° e la dichiarazione circa le motivazioni addotte possono essere anche verbali.

Art.11

(Rimborso costo per l'istruttoria della pratica. Marca da bollo per l'autorizzazione)

1. Il rimborso per il costo di istruttoria della pratica relativa al rilascio dei permessi previsti dall'art. 2, limitatamente ai soggetti domiciliati, nonché dagli artt. 3 e 4, è determinato in Euro 5,00, da effettuare su conto corrente postale intestato al Comune di Rimini, Settore Polizia Municipale. Il richiedente il rilascio del permesso giornaliero e' esonerato dal costo di cui al presente comma.

2. Sono esonerati dal costo di cui al precedente comma 1°, i residenti i APU e ZTL, nonché le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001.

3. La procedura per il riconoscimento dello *status* di veicolo esente ai sensi dell'art.1, non e' soggetta al rimborso per il costo di istruttoria.

4. La misura del costo del rimborso per l'istruttoria della pratica e' aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 31 dicembre di ogni biennio, con deliberazione della Giunta Comunale, è fissato il nuovo costo del rimborso per l'istruttoria dei permessi di cui alla presente deliberazione.

5. Alla domanda per il rilascio dei permessi previsti dagli artt.2, 3 e 4, deve essere allegata una marca da bollo, del valore previsto di legge, da applicare sull'autorizzazione.

Art.12

(Rinnovo esenzione e permessi biennali)

1. La esenzione prevista dall'art.1, scade decorsi due anni dalla data di effettivo rilascio ed e' rinnovata previa nuova comunicazione con le modalita' previste dal comma 5°, dello stesso articolo 1.

2. I permessi previsti dall'art. 3 scadono decorsi due anni dalla data di effettivo rilascio e sono rinnovati previa presentazione di autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che ne hanno permesso il rilascio. In tale caso, l'autorizzazione cartacea viene riconfermata per un ulteriore biennio apponendo apposito timbro di vidimazione. Laddove siano intervenute modifiche, è necessario presentare nuova istanza. Il nuovo permesso verra' rilasciato previa riconsegna del vecchio.

3. I permessi previsti dall'art.4, scadono nel termine indicata nel permesso stesso e non sono rinnovabili.

Art.13

(Norma transitoria)

1. I permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente regolamentazione cessano la loro efficacia alla data di conclusione del periodo di

preesercizio dell'impianto per la rilevazione degli accessi dei veicoli al centro storico di cui all'autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 4540 del 12 dicembre 2003.

2. I permessi rilasciati in base alla presente deliberazione esplicano la loro efficacia alla data di attivazione dell'esercizio dell'impianto per la rilevazione di cui al 1° comma.

3. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente deliberazione e la conclusione del periodo di preesercizio dell'impianto per la rilevazione degli accessi dei veicoli al centro storico, possono essere rilasciati permessi a carattere temporaneo con le modalita' previste dalla Delibera di G.C. n. 150 del 7 marzo 2000.

4. Il dirigente del Settore Polizia Municipale, successivamente al positivo collaudo dell'impianto ed alla presa in carico dello stesso da parte del Comune, è incaricato di autorizzare, con propria determina, le fasi di preesercizio e di esercizio dell'impianto per la rilevazione di cui al 1° comma, rendere noto il fatto tramite la stampa e le emittenti radiotelevisive locali.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Deliberazione di G.C. n. 186 del 10/05/2005

II SINDACO

F.to RAVAIOLI ALBERTO

II SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 26/05/2005 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 10, dal 16/05/2005

Il Segretario Generale

Rimini lì 01/06/2005

Dott. Laura Chiodarelli

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d'Ufficio.

Rimini lì _____
